SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 968)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1980
(V. *Stampato n.* 1667)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, *sono sostituite con le parole*: decreto-legge 29 dicembre;

nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende *sono sostituite dalle parole*: i loro consorzi ed aziende.

All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.

All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto con-

tenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1° gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento;

dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.

All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, *sono aggiunte le parole*: nonchè dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.

All'articolo 26, nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

La tassa di occupazione temponea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo;

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi *sono sostituite dalle parole*: del precedente comma;

al quinto comma, le parole: ai precedenti commi *nonchè le parole*: dagli stessi commi

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma *e* dallo stesso comma.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:

a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;

b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:

1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i

riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, è data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalità che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.

All'articolo 35, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che

richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

All'articolo 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali *sono sostituite dalle seguenti*: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.

All'articolo 41, il primo comma è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, semprechè non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonchè del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91.

In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma.

Art. 4.

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamen-

ti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento.

La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.

Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 127 del 10 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.

I bilanci dei comuni e delle province, i cui consigli siano cessati dalle proprie funzioni a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono deliberati, con le modalità previste dal presente decreto, da apposito Commissario nominato dal competente organo regionale di controllo.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i 20 giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

ARTICOLO 2.

Nessuna deroga è consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonché in quelli che saranno successi-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Nessuna deroga è consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonchè in quelli che saranno successivamente emanati per

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vamente emanati per l'approvazione di futuri accordi nazionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

I piani di riorganizzazione adottati a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale che abbiano previsto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, profili professionali, od operato inquadramenti, o disciplinato indennità in modo difforme da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, sono validi ed efficaci, ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto, fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale relativo al triennio dal 1° marzo 1979 al 28 febbraio 1982 approvato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo nazionale, provvedono ad adeguare i provvedimenti di cui al comma precedente in conformità all'accordo stesso.

I Comitati regionali di controllo quando ritengono che i provvedimenti adottati dagli enti locali non siano conformi a quanto disposto dagli accordi triennali approvati a norma di legge invitano gli enti medesimi a riesaminare le loro deliberazioni, ove il rilievo riguardi il merito, o provvedono ad annullarle se il rilievo riguarda la legittimità.

Le comunità montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72.

ARTICOLO 3.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

l'approvazione di futuri accordi nazionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Identico.

I piani di riorganizzazione adottati a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale che abbiano previsto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, profili professionali, od operato inquadramenti, o disciplinato indennità in modo difforme da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, sono validi ed efficaci fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale relativo al triennio dal 1° marzo 1979 al 28 febbraio 1982 approvato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo nazionale, provvedono ad adeguare i provvedimenti di cui al comma precedente in conformità dell'accordo stesso ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo articolo 4 del predetto decreto-legge.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato né computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

L'anno di riferimento indicato al primo comma è stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle province di Udine e Pordenone.

ARTICOLO 4.

Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dai necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purché anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'articolo 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approva-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zione della commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti di organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.

Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano ai comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per quanto concerne la facoltà di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vigile urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

Fermo restando quanto previsto dal precedente quarto comma tutti i posti vacanti previsti dalle piante organiche a seguito di provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi sono prioritariamente riservati, mediante concorso interno, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 30 settembre 1978.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo articolo 16.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

ARTICOLO 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti né avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), nonché di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 6.

Gli enti locali e i loro consorzi possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.

I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

La facoltà di associazione di cui al precedente comma può essere esercitata per conseguire la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili anche mediante l'uso comune di elaboratori elettronici.

ARTICOLO 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposto all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

La Commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro 90 giorni dal ricevimento. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, che deve essere inoltrata dall'ufficio di segreteria entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi dalla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provdimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente articolo 4.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'articolo 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.

Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, che procedano alla assunzione di personale esistente presso dette imprese, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.

ARTICOLO 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ad aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 10.

L'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

ARTICOLO 11.

Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'articolo 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, è estesa alle aziende speciali per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica ed ai consorzi di comuni e province per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. Nel caso di aziende gestite in economia la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del citato articolo è sostituita da quella del segretario del consorzio.

Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle province, dei mutui di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e all'articolo 10 del decreto-legge 10 novembre

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980.

ARTICOLO 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta locale sui redditi; la presente disposizione si applica anche per gli esercizi decorsi.

ARTICOLO 13.

È confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'articolo 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ARTICOLO 14.

A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.

L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

La Tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso di in-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

teresse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi anologhe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma.

ARTICOLO 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e – per i comuni e le province del Mezzogiorno nonché per i comuni appartenenti al centro-nord e classificati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20 mila abitanti alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT – del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera *b*) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo;

c) le somme previste dalla lettera *e*) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al cento per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 marzo, il 20 giugno e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, è corrisposta in unica soluzione entro il 31 maggio 1980 una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle rate del 20 giugno e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a far pervenire entro dieci giorni dalla entrata in vigore del pre-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

Non si provvede ad alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, delle somme corrispondenti ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 26 aprile 1976, n. 189, in relazione alle leggi in essi richiamate, corrisposti per gli esercizi a partire dall'anno 1978.

ARTICOLO 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 19,70 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali qualora non riescano a sostenere gli oneri derivanti per gli anni 1979 e precedenti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli autoferrotramvieri nell'ambito dei loro bilanci relativi agli esercizi 1979 e 1980 sono autorizzate a superare il limite di cui al primo comma del presente articolo per un importo non superiore ai detti oneri.

Per il finanziamento di tali maggiori oneri gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; la relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda che la iscriverà nel proprio bilancio.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, ai consorzi di trasporto comunque costituiti tra enti locali o ai servizi di trasporto gestiti dagli stessi enti in forma diversa.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 16.

Identico.

Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1° gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

A partire dall'anno 1980, in deroga a quanto disposto dall'articolo 63, lettera *f*), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'ammontare degli interessi che le centrali del latte sono tenute a corrispondere ai comuni sul capitale permanente ad esse assegnato non potrà essere superiore a quello corrisposto per l'anno 1979.

ARTICOLO 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

ARTICOLO 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al successivo articolo 21.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'articolo 21, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

ARTICOLO 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi – escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione – non potrà subire incrementi superiori al 18,65 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno e i comuni del Centro-Nord classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, al 20,75 per cento dell'ammontare previsto per il 1979, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1980, che a norma dell'articolo 19 della legge 8 aprile

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

1976, n. 278, e dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Per la regione Trentino-Alto Adige le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali del 1980 sono rimborsate per il tramite della regione, con esclusione di quelle indicate nell'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

In caso di contemporaneità di elezioni amministrative con elezioni regionali, il riparto delle spese tra lo Stato e le regioni, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo.

Per i censimenti generali, la legge di autorizzazione provvederà a determinare i criteri per la copertura integrale degli oneri sostenuti dai comuni.

Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui al terzo comma dell'articolo 15 del presente decreto, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

ARTICOLO 22.

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

In caso di impedimenti al pagamento dei trasferimenti agli enti locali, notificati prima dell'emissione del mandato, il Ministero dell'interno trattiene a disposizione di giustizia l'importo pignorato, oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale, e ordina il pagamento della differenza all'ente.

In caso di impedimenti notificati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, questa accantona in un deposito intestato al nome dell'ente l'importo pignorato oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale e provvede al pagamento della differenza, con versamento nel conto corrente postale dell'ente. L'impedimento si trasferisce di diritto sul deposito costituito. Le modalità per la costituzione del deposito, per la estinzione del titolo di spesa e per l'esecuzione del giudicato saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 24.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2, terzo comma, gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente articolo 23 entro il 31 marzo 1981.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo articolo 25.

ARTICOLO 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale, che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonché a quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 25 per cento.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Art. 24.

Identico.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale nonchè dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981 sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente articolo 23 entro il 31 marzo 1981.

Identico.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che trattasi di posto unico in organico.

Ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ove le spese necessarie alle supplenze non trovino capienza negli stanziamenti come determinati dal presente articolo, è consentito portare tali maggiori spese in aumento del costo personale con le procedure e per le finalità previste dal precedente articolo 24.

ARTICOLO 26.

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

Per effetto del raddoppio di cui al comma precedente la tariffa massima annuale prevista dall'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è la seguente:

	(Al metro lineare)
a) condutture, cavi ed impianti in genere:	
di diametro inferiore a cm. 20	L. 40
di diametro di cm. 20 ed oltre	» 80
b) condutture di acqua potabile:	
di diametro inferiore a cm. 20	L. 20
di diametro di cm. 20 ed oltre	» 40

Nei comuni e nelle province in cui non siano adottate le prescritte deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.

Per l'anno 1980 il termine previsto dall'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finaza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temranea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980. La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo.

Soppresso.

Nei comuni e nelle province in cui non siano adottate le prescritte deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni del precedente comma del presente articolo.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

per il pagamento della imposta sulla pubblicità annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 è prorogato di 90 giorni.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui ai precedenti commi debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dalla applicazione degli aumenti di tariffa previsti dagli stessi commi.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dai dati statistici raccolti in sede locale ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonchè degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

lire 25.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;

lire 8.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;

lire 3.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio.

In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anzichè del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dallo stesso comma.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

ARTICOLO 27.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

ARTICOLO 28.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

ARTICOLO 29.

Entro il 30 settembre 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Identico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui del consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 luglio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 dicembre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro, ed alla Regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI, al netto delle quote di disavanzo coperte con le maggiori entrate di cui al secondo comma del precedente articolo 22.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 maggio 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:

a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;

b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:

1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, è data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalità che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 30.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è elevato di 5 volte.

Per i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni da 5.001 a 20.000 abitanti, i limiti di competenza della giunta sono fissati nella misura, rispettivamente, di un terzo e della metà dei valori stabiliti per i comuni superiori a 20.000 abitanti a norma del precedente comma.

ARTICOLO 31.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

ARTICOLO 32.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le ca-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

ARTICOLO 33.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

ARTICOLO 34.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

ARTICOLO 35.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: 20 miliardi di lire in quote uguali fra le camere di commercio; 180 miliardi di lire in proporzione alle rispettive entrate per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 52, lettere *a*) e *b*), del

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che la azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

ARTICOLO 36.

I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statuari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, dell'UPI - Unione delle province d'Italia, della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli Enti locali, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle Associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle Associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

Identico.

Identico.

Art. 36.

I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, dell'UPI - Unione delle province d'Italia, dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 37.

Per gli enti locali che non abbiano applicato il contratto di lavoro l'importo del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 25 non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazione, rivalutata in applicazione della retribuzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, incrementata del dieci per cento.

ARTICOLO 38.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è sostituito dal seguente:

« Alla esecuzione di dette opere si provvede a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La relativa spesa è posta a totale carico dello Stato ».

ARTICOLO 39.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI), sarà fissato l'importo lordo delle medaglie di presenza spettanti al presidente ed ai componenti della Commissione centrale finanza locale e delle relative sottocommissioni, per la partecipazione alle riunioni, il cui ammontare non potrà comunque essere superiore a quello corrisposto ai componenti dei comitati regionali di controllo.

ARTICOLO 40.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

A modifica dell'articolo 30, sesto comma, e fermo restando il disposto dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i dati previsionali e quelli periodici di cassa delle province e dei comuni, acquisiti dalle ragionerie provinciali dello Stato, vengono aggregati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che è tenuta a fornire alle regioni i dati aggregati riguardanti gli enti locali ricadenti nel rispettivo territorio.

Le Regioni provvedono a trasmettere i dati relativi all'amministrazione regionale direttamente al Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

Art. 40.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 41.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonché del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, sempreché non siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

ARTICOLO 42.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.682.800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disposizioni per la finanza locale » e « Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 43.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — LA MALFA — ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 41.

Soppresso.

Identico.

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

Identico.